

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 9 aprile 2020, n. 172

Modifica della D.G.R. 142/2020 recante "Misure a sostegno dell'economia regionale per fronteggiare l'impatto da COVID-19 attraverso il POR FESR Lazio 2014-20, risorse regionali, e risorse regionali rinvenienti dall'intervento Fondo Futuro per il Microcredito e la Microfinanza ex POR FSE Lazio 2007-13, le risorse BEI - Banca Europea per gli Investimenti e le risorse regionali. Modifica della dotazione del Fondo di fondi FARE LAZIO Sezione FARE Credito - costituzione di una nuova sezione del Fondo Rotativo del Piccolo Credito (FRPC)".

OGGETTO: Modifica della D.G.R. 142/2020 recante “Misure a sostegno dell'economia regionale per fronteggiare l'impatto da COVID-19 attraverso il POR FESR Lazio 2014-20, risorse regionali, e risorse regionali rinvenienti dall'intervento Fondo Futuro per il Microcredito e la Microfinanza ex POR FSE Lazio 2007-13, le risorse BEI - Banca Europea per gli Investimenti e le risorse regionali. Modifica della dotazione del Fondo di fondi FARE LAZIO Sezione FARE Credito - costituzione di una nuova sezione del Fondo Rotativo del Piccolo Credito (FRPC)”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione, di concerto con l'Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione, di concerto con il Vice Presidente, Assessore al Coordinamento dell'attuazione del Programma di governo e dei Fondi Comunitari (FEAR, FSE, FEASR), Rapporti istituzionali, Rapporti con il Consiglio regionale,

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm e integrazioni, concernente "Disciplina sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;

VISTO il Regolamento Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e s. m. i., denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;

VISTI:

- il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n. 42”, in particolare l'art. 10 comma 3 lett. a), e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge regionale 20/11/2001, n. 25, recante “Norme in materia di programmazione, bilancio contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
- la Legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 29 concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;
- la Legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 28 concernente “Legge di stabilità regionale 2020”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019, n. 1004 avente per oggetto: Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019, n.1005 avente per oggetto: Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
- l'articolo 30, comma 2, del Regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;
- la Circolare per la gestione del bilancio regionale 2020-2022 del Segretario Generale del 27 febbraio 2020 prot. n. 176291;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea COM(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 concernente il *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”* attraverso la quale la Commissione definisce le condizioni di compatibilità che applicherà in linea di massima agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, in considerazione del fatto che l'epidemia di COVID-19 interessa tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati membri hanno un impatto sulle imprese; la Commissione ritiene che un aiuto di Stato sia giustificato e possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dall'epidemia di COVID-19 non ne compromettano la redditività, in particolare per quanto riguarda le PMI;

CONSIDERATO che con la COM(2020) 113 final del 13 marzo 2020, recante *“Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, il regolamento (UE) n. 1301/2013 e il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19”*, la Commissione europea ha proposto un’*“Iniziativa di investimento sulla risposta al coronavirus”* volta a promuovere gli investimenti mobilitando le riserve di liquidità disponibili nei fondi strutturali e di investimento europei, per combattere immediatamente la crisi;

CONSIDERATO che nella situazione di emergenza connessa alla propagazione del COVID-19, ed anche in ragione di quanto stabilito dal DPCM del 4 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e dal DPCM del 9 marzo 2020 che ha esteso tali misure all'intero territorio italiano, la Regione Lazio intende promuovere strumenti e misure che siano in grado di dare una risposta immediata a sostegno del sistema produttivo laziale;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, denominato *“CuraItalia”*, finalizzato a sostenere la liquidità delle famiglie, delle imprese e dei lavoratori che stanno vivendo una situazione di profonda crisi per via dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 2 aprile 2020, n. 142 con la quale è stata attivata nell’ambito del Fondo di Fondi FARE Lazio sostenuto dal POR FESR Lazio 2014-2020 e gestito da Lazio Innova S.p.A. una nuova Sezione del Fondo Rotativo Piccolo Credito affidato in gestione al RTI composto da Artigiancassa e Medio Credito Centrale, destinata ad erogare prestiti alle imprese danneggiate dall’epidemia di COVID 19 per la copertura del fabbisogno di liquidità, denominata *“Emergenza COVID 19 – Finanziamenti per la liquidità delle MPMI”* (Sezione V) con una dotazione finanziaria di euro 55.510.000,00;

CONSIDERATO che con la suddetta D.G.R. n. 142/2020 sono stati definiti, nel relativo allegato I, i requisiti per l’accesso ai finanziamenti da erogare a valere sulla nuova Sezione V del Fondo Rotativo Piccolo Credito;

CONSIDERATO che in particolare, è stato disposto, tra l’altro, di ammettere le imprese:

- che presentino i dati ufficiali relativi all’esercizio 2019 o, in mancanza, la situazione contabile al 31 dicembre 2019 sottoscritta dal legale rappresentante ovvero, costituite fra il primo gennaio 2020 e l’8 marzo 2020;

- capacità di rimborso valutata con riferimento ai dati di bilancio o della situazione contabile riferita al 31 dicembre 2019 ove disponibili;

CONSIDERATO che il Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali”, prevede un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere al credito medesimo;

RITENUTO, opportuno, procedere ad un’ulteriore semplificazione dei requisiti di accesso alla sezione V del Fondo Rotativo Piccolo Credito nell’ambito del Fondo Fare Credito, in analogia con quelli previsti dal succitato Decreto Legge per l’attivazione delle garanzie a valere sul Fondo Centrale di Garanzia ai sensi dell’art. 2 , comma 100, lettera a) di cui alla Legge n. 662/96 ed in particolare eliminando la necessità che i richiedenti presentino i bilanci o le situazioni contabili;

RITENUTO, pertanto, di approvare l’allegato “A”, parte integrante e sostanziale, della presente deliberazione, che, al fine di consentire una lettura più agevole, sostituisce integralmente l’allegato I della D.G.R. n. 142/2020;

TENUTO CONTO che il presente atto non presenta oneri per il bilancio regionale;

ACQUISITO il parere favorevole senza osservazioni della competente Commissione consiliare, espresso nella seduta dell’ 8 aprile 2020;

DELIBERA

In conformità con le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate:

- di modificare la D.G.R. 142/2020, sostituendo l’Allegato “I” concernente: “Indirizzi per l’attivazione della sezione V del fondo rotativo piccolo credito denominata “Emergenza COVID-19 – Finanziamenti per la liquidità delle PMI””;
- di approvare l’allegato “A”, parte integrante e sostanziale, della presente deliberazione, concernente “Indirizzi per l’attivazione della sezione V del fondo rotativo piccolo credito denominata “Emergenza COVID-19 – Finanziamenti per la liquidità delle PMI””.

La Direzione regionale competente provvederà ad adottare gli atti necessari all’attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Allegato "A"

**INDIRIZZI PER L'ATTIVAZIONE DELLA SEZIONE V
DEL FONDO ROTATIVO PICCOLO CREDITO
DENOMINATA "EMERGENZA COVID-19 - FINANZIAMENTI PER LA LIQUIDITA'
DELLE PMI"**

Art.1

(Destinatari dei finanziamenti)

1. Destinatari dei finanziamenti erogati a valere sulla Sezione V "Emergenza COVID-19 – Finanziamenti per la liquidità delle PMI" del Fondo Rotativo Piccolo Credito sono le micro, piccole e medie imprese (MPMI) fino a nove dipendenti, inclusi i liberi professionisti, i consorzi e le reti di impresa, la cui attività imprenditoriale è stata danneggiata dall'emergenza COVID -19.
2. Possono presentare domanda le MPMI fino a nove dipendenti:
 - che hanno sede operativa nel Lazio
 - costituite entro l'8 marzo 2020
 - operanti in tutti i settori, ad esclusione di quelli considerati "non etici" e di quelli fuori campo di applicazione del Regolamento UE 1407/2013 "de minimis"
 - che hanno subito danni a causa dell'emergenza COVID-19, per effetto della sospensione o della riduzione dell'attività
 - che hanno un fabbisogno di liquidità pari ad almeno Euro 10.000,00 in conseguenza dei danni subiti
 - che hanno una esposizione complessiva verso il sistema bancario non superiore a 100 mila euro.
3. Ogni MPMI fino a nove dipendenti può ottenere un solo finanziamento a valere sulla Sezione V "Emergenza COVID-19 – Finanziamenti per la liquidità delle PMI" del Fondo Rotativo Piccolo Credito.

Art.2

(verifica dei requisiti)

1. Il possesso dei requisiti è attestato da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 rilasciata al momento della domanda di finanziamento.
2. In particolare il possesso dei seguenti requisiti è attestato con riferimento al periodo antecedente l'emergenza COVID-19 e quindi al 31 dicembre 2019:

- non aver subito nell'ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti;
- assenza di sofferenze e sconfinamenti;
- non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse.

3. In sede di domanda è attestata, mediante dichiarazione autocertificata ai sensi del DPR 445/2000, l'assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'articolo 67 del d.lgs.159/2011 e successive modificazioni (Codice Antimafia) nei confronti dei soggetti previsti, in relazione alla tipologia dell'impresa richiedente, all'articolo 85 del medesimo decreto, ferma la necessità di esperire le procedure ivi previste.

4. La regolarità contributiva è verificata con le modalità semplificate individuate dagli Enti preposti.

5. Il finanziamento è concesso in presenza dei requisiti suddetti.

6. Troveranno applicazione le ulteriori opzioni di semplificazione eventualmente disposte mediante provvedimenti nazionali miranti ad introdurre semplificazioni procedurali e agevolazioni operative, anche in relazione all'emergenza COVID 19.

Art.3

(Caratteristiche del finanziamento)

1. I finanziamenti erogati a valere sulla Sezione V "Emergenza COVID-19 – Finanziamenti per la liquidità delle MPMI" hanno le caratteristiche di seguito indicate:
 - finalità: copertura delle esigenze di liquidità connesse all'emergenza Covid-19
 - importo: 10 mila Euro
 - durata: da 1 a 5 anni
 - preammortamento: 12 mesi (solo per finanziamenti con durata di almeno 24 mesi)
 - Tasso di interesse: zero
 - Rimborso rata: mensile costante posticipata
 - Nessuna spesa da rendicontare

Art.4

(Modalità attuative)

1. Le modalità di accesso ai finanziamenti a valere sulla Sezione "Emergenza COVID-19 – Finanziamenti per la liquidità delle PMI" sono disciplinate da un Avviso pubblico che sarà predisposto, nel più breve tempo possibile, dal RTI gestore del Fondo Rotativo per il Piccolo Credito, di concerto con Lazio Innova S.p.A., in conformità con quanto previsto nei presenti

Indirizzi e Criteri e nella Deliberazione della Giunta regionale che li approva.

2. La procedura è a sportello telematico e le risorse saranno assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. L'avviso pubblico richiama, in quanto compatibile con le caratteristiche della Sezione V, la disciplina contenuta nell'avviso pubblico che regola l'operatività delle altre Sezioni del Fondo Rotativo Piccolo Credito.